

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
(S.A.D.) A FAVORE DI CITTADINI FRAGILI DI GAGGIANO

PERIODO: 01.04.2025 - 31.03.2027

ART. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

1.1. Tipologia e descrizione dell’appalto

Il servizio ha per oggetto l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare rivolto a cittadini fragili sul territorio, per il periodo 01/04/2025-31/03/2027.

1.2. Oggetto del Servizio

Per Servizio di Assistenza Domiciliare si intende l’insieme delle prestazioni finalizzate alla permanenza al domicilio del cittadino fragile attraverso la diretta assistenza all’utente ed alla sua famiglia e la collaborazione con i Servizi alla Persona, secondo la seguente elencazione:

a) aiuto nella cura della persona:

- alzata e messa a letto;
- igiene e cura della persona, comprese prestazioni di pedicure e manicure;
- bagno;
- spugnature;
- vestizione;
- mobilizzazione dell’anziano allettato;
- aiuto nella deambulazione sia all’interno che all’esterno dell’ambiente domestico;
- prevenzione e controllo piaghe da decubito;
- monitoraggio utente;
- interventi finalizzati al mantenimento dell’autonomia residua;

b) attività di socializzazione;

c) prestazioni per la collaborazione con il Servizio Sociale Professionale comunale:

- partecipazione a visita domiciliare per definizione progetto assistenziale individualizzato;
- partecipazione a eventuali riunioni di programmazione, di valutazione dei singoli interventi socio assistenziali e di verifica del servizio;
- registrazione e rendicontazione mensile delle prestazioni effettuate presso il singolo utente;
- predisposizione trimestrale di relazione circa l’andamento del Servizio di assistenza domiciliare erogato.

Qualora le condizioni socio-assistenziali e sanitarie dei beneficiari del servizio lo richiedessero la Ditta aggiudicataria dovrà prevedere l’erogazione delle prestazioni differenti rispetto a quelle sopra indicate quali per esempio a titolo esemplificativo ma non esaustivo aiuto, supporto ed accompagnamento nel disbrigo di pratiche amministrative o accompagnamento a visite mediche.

1.3. Decorrenza del servizio

Il servizio decorrerà dal 01 aprile 2025 ed avrà termine il 31 marzo 2027.

Ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, il contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente per un massimo di sei (6) mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

Qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, può imporre all'affidatario l'esecuzione delle stesse alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'affidatario non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

1.4. Luogo di esecuzione del servizio

Residenze varie dei cittadini che usufruiscono del servizio, situate nel territorio comunale di Gaggiano.

1.5. Articolazione del servizio

Il servizio dovrà essere garantito per almeno 5 giorni settimanali (dal lunedì al venerdì) nella fascia oraria mattutina (indicativamente dalle ore 07.00 alle ore 18.00 circa) ad eccezione della ricorrenza di festività nazionali.

Qualora le condizioni socio-assistenziali e sanitarie dei beneficiari del servizio lo richiedessero la Ditta aggiudicataria dovrà prevedere l'erogazione del servizio anche in momenti differenti a quelli soprariportati.

Le ore stimate di prestazioni da erogare sono pari a circa 50 ore mensili.

Per il periodo 01 aprile 2025 – 31 marzo 2027 il monte ore delle prestazioni che l'Appaltatore dovrà essere in grado di eseguire con la propria organizzazione è quantificabile indicativamente in n. 1.200 ore in relazione al numero degli utenti e ai programmi di intervento.

Il servizio sarà effettuato a favore di un numero di utenti variabile.

Per l'affidamento del servizio la Ditta appaltatrice deve essere in possesso e mantenere, per tutta la durata del contratto di appalto, i requisiti previsti nel presente capitolato e negli altri atti amministrativi presupposti, secondo le disposizioni normative in materia, pena la revoca dell'appalto e la risoluzione automatica del contratto, ciò configurando inadempimento contrattuale.

L'appalto di che trattasi corrisponde ai seguenti codici di nomenclatura CPV:

CPV è il seguente: 85310000-5.

ART. 2 - DURATA E VALORE CONTRATTUALE

2.1. Importo complessivo

L'importo annuo dell'appalto è stimato in € 19.000,00, esclusa IVA a norma di legge.

L'importo complessivo dell'affidamento per 24 mesi è stimato in € 38.000,00, esclusa IVA a norma di legge.

Ai fini dell'articolo 14, comma 4 del Decreto Legislativo, il valore complessivo dell'affidamento è pari ad € 38.000,00, al netto dell'IVA a norma di legge e/o di altre imposte e contributi di legge.

Non sono rilevabili rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto per i quali sia necessario redigere il DUVRI.

2.2. Costo della manodopera

Il costo della manodopera è stimato in € 19.000,00 annui calcolati sulla base del costo orario del lavoro per i lavoratori e le lavoratrici delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo – cooperative sociali come previsti nelle tabelle retributive del contratto CCNL Cooperative Sociali.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice, il contratto collettivo nazionale applicato è il CCNL Cooperative Sociali

2.3. Revisione prezzi

Al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo è riconosciuta una revisione del prezzo originario nella misura dell'80% della variazione in relazione alle prestazioni da eseguire e previa richiesta formale dell'appaltatore.

Ai fini del calcolo della variazione si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'Istat dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie di cui all'art.60 comma 3 lettera b) del codice dei contratti.

Tale costo orario si intende comprensivo di tutto quanto richiesto per l'organizzazione e l'erogazione delle prestazioni previste nel presente capitolato.

A seguito delle risultanze di gara si determinerà il valore del contratto, il cui importo effettivo sarà comunque determinato sulla base dell'effettiva erogazione delle prestazioni orarie del personale, in base alle esigenze dell'Ente appaltante.

Essendo questo dato indicato in via previsionale, esso può subire delle variazioni a seconda delle esigenze dell'utenza.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, per subentrati motivi, di adottare forme diverse di gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato o di non attivare/proseguire, in tutto o in parte, il servizio di assistenza domiciliare tramite ditta esterna. Si precisa che qualora non vi siano richieste di fruizione del servizio, questo verrà sospeso.

ART. 3 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Il Servizio persegue la finalità di tutelare la dignità della persona, per favorire la ripresa ed il mantenimento dell'autonomia della stessa o del nucleo familiare nel proprio ambiente di vita, prevenendone gli stati di disagio e promuovendone il benessere psico-fisico e relazionale, attraverso interventi concreti di sostegno e di stimolo, nel pieno rispetto della volontà e degli stili di vita espressi dalla persona.

Altre finalità del servizio sono le seguenti:

- consentire al cittadino di conservare l'autonomia di vita nella propria abitazione, nel proprio ambiente familiare e sociale;
- favorire le dimissioni da ospedali o istituti e sostenere i nuclei familiari al fine di riorganizzarsi per affrontare le nuove esigenze;
- evitare istituzionalizzazioni od ospedalizzazioni, qualora non siano strettamente indispensabili;
- promuovere l'autonomia delle famiglie a rischio di emarginazione e/o in situazioni problematiche;
- favorire l'integrazione e il collegamento fra i servizi socio-sanitari in grado di concorrere all'autonomia della persona.

L'intervento è previsto anche nel caso di presenza di familiari, parenti e/o collaboratori privati, al fine di concorrere al raggiungimento di un grado soddisfacente di autonomia della persona.

L'esercizio delle attività assistenziali deve tendere alla massima attivazione delle capacità potenziali residue della persona assistita o del nucleo, evitando che le prestazioni stesse si sostituiscano ad attività che gli interessati siano in grado di svolgere direttamente o con aiuto dei familiari.

ART. 4 - LUOGO E TEMPI DI EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il luogo di svolgimento del servizio è rappresentato principalmente dalle residenze varie dei cittadini che usufruiscono del servizio, situate nel territorio comunale di Gaggiano.

Il servizio dovrà essere garantito per almeno 5 giorni settimanali (dal lunedì al venerdì) nella fascia oraria mattutina (indicativamente dalle ore 07.00 alle ore 18.00 circa) ad eccezione della ricorrenza di festività nazionali.

Qualora le condizioni socio-assistenziali e sanitarie dei beneficiari del servizio lo richiedessero la Ditta aggiudicataria dovrà prevedere l'erogazione del servizio anche in momenti differenti a quelli soprariportati.

Le ore stimate di prestazioni da erogare sono pari a circa 50 ore mensili.

ART. 5 - ASSENZE E SOSTITUZIONI

L'aggiudicatario dovrà svolgere le funzioni ed i compiti di assistenza domiciliare ed integrativi, garantendo in particolare una continuità assistenziale determinata da una presenza costante di operatori, tendente soprattutto a limitare fenomeni di turnover, tali da compromettere la peculiarità del servizio ed il rapporto operatore/utente.

A tal fine l'aggiudicatario è tenuto a provvedere all'immediata sostituzione del personale in servizio in casi di assenze programmate e in caso di assenze non programmate, nel limite di 24 ore, impiegando personale di pari qualifica professionale, senza oneri aggiuntivi per il Comune.

Le sostituzioni saranno preventivamente programmate attraverso il passaggio delle informazioni tra operatore titolare e sostituto, al fine di garantire la continuità del servizio ed il piano di lavoro.

L'aggiudicatario si obbliga ad operare con personale altamente qualificato ed in possesso delle abilitazioni previste dalla legge per la tipologia di intervento che deve essere realizzato.

I requisiti di professionalità devono essere garantiti anche per gli operatori che intervengono in sostituzione di altri operatori.

In caso di ritardo o mancata sostituzione si applicheranno le penali previste nel presente Capitolato.

ART. 6 - QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI RICHIESTI PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI

La Ditta Aggiudicataria dovrà svolgere le prestazioni di assistenza domiciliare mediante personale attualmente impiegato e proprio eventuale personale che dovrà operare nel rispetto massimo dell'utente, ponendosi come obiettivo il mantenimento il più a lungo possibile della sua autonomia personale e delle sue abilità residue.

Per l'espletamento di dette prestazioni sono previsti operatori addetti all'assistenza alla persona (ASA) e/o operatori socio-sanitari (OSS) con esperienza maturata e documentata di almeno 6 mesi.

Inoltre l'aggiudicatario si impegna ad assorbire, prioritariamente, il personale necessario già adibito al medesimo servizio, se disponibile.

L'aggiudicataria dovrà fornire all'Amministrazione Comunale, entro i 5 giorni antecedenti l'avvio del servizio, l'elenco nominativo del personale che intende impiegare per il servizio e tutte le eventuali successive sostituzioni, con relativo curriculum e dovrà, altresì, indicare il nominativo di un proprio operatore che funga da referente e coordinatore tecnico.

6.1. Organico e quantità delle prestazioni

La ditta aggiudicataria dovrà assegnare ed impiegare per l'espletamento delle funzioni relative al servizio oggetto della convenzione un numero di operatori adeguato alle effettive esigenze del servizio stesso, concordato con il Referente Comunale.

6.2. Referente tecnico

Il referente tecnico individuato dalla Ditta sono assegnate le seguenti funzioni:

- organizzazione e coordinamento del personale e delle loro attività, conduzione degli incontri di programmazione e verifica degli interventi socio - assistenziali anche ai fini di un supporto agli operatori per il corretto svolgimento del ruolo professionale;
- assumere la responsabilità tecnica/organizzativa dei singoli servizi;
- svolgere un ruolo di referente per l'utente e/o suoi familiari, in caso di comunicazioni in merito ad assenze e sostituzioni, cambiamenti di orari e/o altre necessità di tipo logistico/organizzativo;
- svolgere funzione tecnico-operative di raccordo tra ditta, Comune e agenzie territoriali;
- incontrare il referente comunale per la verifica in merito all'andamento del servizio e contatti in tempo reale per comunicazioni, aggiornamenti e/o necessità relative agli utenti;
- costante reperibilità dalle ore 07:00 alle ore 19:00.

6.3. Volontari e tirocinanti

Potrà essere utilizzato, nel rispetto della vigente normativa in materia di assicurazione contro gli infortuni e di sicurezza sul lavoro, personale volontario e/o tirocinante, in possesso dei certificati d'idoneità fisica, che svolga la propria attività ad integrazione e non in sostituzione degli operatori professionali sopra citati. La Ditta, in tal caso, si impegna a trasmettere periodicamente al servizio competente dell'Amministrazione l'elenco

nominativo dei volontari e dei tirocinanti, corredato dalle specifiche d'impiego, dai certificati di idoneità e dalle garanzie assicurative.

6.4. Doveri del personale

Il personale assegnato al servizio dovrà effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui venga a contatto per ragioni di servizio. Il personale deve inoltre tenere una condotta irreprensibile nei confronti degli utenti, nonché rispettare gli orari di lavoro.

Il personale dipendente dell'aggiudicataria dovrà mantenere il segreto sui fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto notizie durante l'espletamento o comunque in funzione dello stesso, restando quindi vincolato al segreto professionale ai sensi dell'art. 662 del codice penale.

Il suddetto incarico non comporta nessun rapporto di lavoro subordinato con il Comune di Gaggiano. L'amministrazione Comunale può chiedere alla ditta aggiudicataria la sostituzione del personale impiegato, qualora considerato non idoneo nell'espletamento del servizio, o per gravi motivi connessi allo svolgimento delle attività assistenziali.

L'aggiudicataria dovrà provvedere alla loro sostituzione, entro e non oltre due giorni dalla sospensione stessa.

6.5. Tesserino di riconoscimento del personale dell'appaltatore

In base a quanto previsto dall'art. 18, comma 1 lettera u) della legge n. 81/2008, il personale occupato dall'impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. La violazione delle previsioni di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione, rispettivamente in capo al datore di lavoro ed al lavoratore, della sanzione prevista all'art. 59 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008.

ART. 7 - MOBILITÀ DEGLI OPERATORI

Ai fini della mobilità degli operatori, l'Operatore economico affidatario dovrà assicurare, nelle forme che riterrà più opportune, la disponibilità di adeguati mezzi di trasporto degli operatori impiegati nei servizi.

ART. 8 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

8.1. Standard minimi

I servizi oggetto del presente contratto, anche in ragione della tipologia dell'utenza interessata, devono rispettare gli standard qualitativi riportati nelle presenti condizioni particolari oltrechè quelli risultanti dall'offerta formulata dall'affidataria.

Gli Standard qualitativi minimi da osservare sono altresì quelli relativi:

- al rispetto dell'obbligo dell'universalità di trattamento, inteso come erogazione del servizio alla generalità degli utenti aventi diritto ai servizi oggetto del presente appalto;
- alla qualificazione del personale, alla sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro;
- alla formazione e addestramento del proprio personale;

- alla correttezza nei rapporti con gli utenti e trasparenza in materia di accesso ad atti e informazioni;
- agli strumenti messi a disposizione per conoscere e, se possibile, soddisfare le esigenze degli utenti;
- al tempo di risposta ai reclami dell'utenza.

8.2. Obblighi dell'affidatario

Oltre a quanto stabilito in altri articoli il candidato si impegna ad assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione del servizio sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, organizzativo, igienico-sanitario e della sicurezza sul lavoro oltre che per l'intero servizio fornito, in conformità al D.Lgs. 81/2008 e norme correlate.

Si impegna, inoltre, a:

- garantire la regolarità e la continuità del servizio, limitando il più possibile il turn – over del personale;
- operare con un numero adeguato di personale in base alle esigenze dei cittadini e del servizio;
- provvedere alle coperture previdenziali ed assicurative di legge per i propri operatori (anche in caso di tirocinanti o volontari);
- provvedere all'immediata sostituzione del personale in servizio in casi di assenze programmate e in caso di assenze non programmate, nel limite di 24 ore, impiegando personale di pari qualifica professionale, senza oneri aggiuntivi per il Comune;
- comunicare tempestivamente l'avvenuta sostituzione del personale;
- designare un referente del servizio a cui competono le funzioni indicate all'articolo 6.2 del presente capitolato;
- sospendere il servizio in caso di assenza dell'utente. In caso di assenza dell'utente non preventivamente comunicata, l'Amministrazione Comunale riconoscerà all'appaltatrice la prestazione prevista;
- comunicare al referente comunale qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo rifiuto delle prestazioni, ricoveri ospedalieri, ecc...);
- rispettare per gli operatori impiegati nella gestione del servizio tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dal CCNL del settore;
- stipulare idonea polizza assicurativa con una validità non inferiore alla durata complessiva del contratto che dovrà prevedere una copertura per la Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) e adeguata copertura dei rischi per Responsabilità Civile verso Terzi degli operatori e degli utenti (RCT) con i seguenti massimali:

RCT massimale non inferiore ad € 5.000.000,00;

RCO massimale non inferiore ad € 5.000.000,00.

Le predette coperture assicurative devono essere previste anche per gli eventuali volontari o tirocinanti;

- uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio stesso;

- assicurare al personale tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per il corretto svolgimento delle prestazioni (guanti monouso, mascherine FFP2, mascherine chirurgiche, divise, ecc...) a norma di legge, in particolare, in ottemperanza a quanto indicato nel D. lgs. 81/08;
- assicurare nelle forme che riterrà più opportune la disponibilità di adeguati mezzi di trasporto degli operatori impiegati nei servizi;
- consegnare al Comune il prospetto orario settimanale del personale impiegato nel servizio;
- predisporre apposita modulistica necessaria al buon funzionamento del servizio e necessaria alla rendicontazione dello stesso (a titolo esemplificativo e non esaustivo foglio firme utenti, nota mensile di rendicontazione, ecc...);
- garantire momenti di formazione e aggiornamento del personale;
- garantire la realizzazione del servizio dal lunedì al venerdì nella fascia oraria mattutina (07.00-18.00);
- garantire prestazioni di almeno 1 ora e qualora il progetto lo richiedesse anche prestazioni frazionate (30 minuti);
- garantire la riservatezza delle informazioni relative alle persone che fruiscono delle prestazioni, assicurando il rispetto delle disposizioni in materia di privacy.

Fermo restando quanto precede, il partecipante si impegna a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi rivalsa in ordine a oneri previdenziali, assicurativi e obblighi di legge nei confronti dei propri operatori e degli utenti.

Inoltre il richiedente con la presente partecipazione:

- si impegna a comunicare al Comune qualsiasi variazione dovesse intervenire, nel periodo di validità della presente collaborazione, nella denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della variazione (cessione d'Azienda o di ramo d'Azienda, fusione, trasformazione, ecc.);
- qualora il Comune lo richieda, dovrà dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni richiamate nel presente articolo ed in generale a quelle previste dalla legge, restando inteso che la mancata richiesta da parte del Comune non lo esonera in alcun modo dalle sue responsabilità.

Il partecipante solleva l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità verso terzi per fatti, atti o omissioni derivanti dall'iniziativa suddetta per quanto non rientrante nella parte di stretta competenza del presente affidamento: per cui si fanno obbligo di tutti gli eventuali ulteriori procedimenti opportuni, previsti per legge o per garanzia dei diritti di terzi.

In riferimento ai dati personali dei cittadini beneficiari delle prestazioni, raccolti ai fini dello svolgimento del servizio, è dovere da parte dell'appaltatore garantirne la massima protezione, in conformità al Regolamento UE n. 679/2016, con particolare attenzione e riguardo in caso di dati sensibili.

Il partecipante accetta che l'Amministrazione comunale si riservi, a suo insindacabile giudizio, di revocare l'affidamento e di procedere a richiesta risarcitoria a tutela dell'immagine dell'Ente nel caso in cui l'iniziativa o il soggetto che la pone in essere dessero origine a fatti riprovevoli.

ART. 9 – OBBLIGHI DELL'ENTE

L'Amministrazione Comune di Gaggiano esercita, tramite gli uffici competenti del Settore Sociale, le funzioni di programmazione e controllo.

In particolare al Comune fanno capo:

- l'accoglimento della domanda;
- la valutazione del carico socio – assistenziale ed economico, avvalendosi della collaborazione del personale dell'appaltatore;
- la presa in carico del cittadino fragile;
- la predisposizione del piano assistenziale individualizzato in collaborazione con il personale dell'appaltatore;
- il monitoraggio, la verifica e l'aggiornamento del progetto assistenziale individualizzato.

ART. 10 - ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI

L'Operatore economico affidatario, avvalendosi di sedi, attrezzature, servizi, mezzi di trasporto e personale proprio, assicurerà le prestazioni previste, gli aspetti organizzativi relativi al coordinamento degli operatori, la verifica dell'orario effettuato presso il domicilio dell'utente e qualsiasi altra attività necessaria per garantire il corretto, regolare e ottimale svolgimento del servizio richiesto.

L'Operatore economico affidatario dovrà fornire agli operatori l'eventuale materiale necessario allo svolgimento delle diverse attività (es. guanti in lattice, camice personale e camici monouso, mascherine FFP2, disinfettanti e ogni altro prodotto necessario agli operatori per salvaguardare la salute propria e degli utenti secondo quanto previsto dalla D.Lgs. 81/2008e s.m.i.).

ART. 11 - RILEVAZIONE DELLE PRESENZE

La rilevazione dei singoli interventi (data, orario, prestazioni, ecc.) avverrà tramite la compilazione di schede mensili, sottoscritte dall'operatore e controfirmate dagli utenti.

L'aggiudicatario è tenuto, su richiesta del Comune, a discutere l'organizzazione delle prestazioni assistenziali e a tenere conto di eventuali suggerimenti che non comportino maggiori oneri finanziari.

A questo fine sono previsti periodici incontri tra l'aggiudicatario ed il Servizio Sociale Professionale Comunale.

ART. 12 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Verranno riconosciute solo le ore effettivamente prestate con l'utente, mentre non verrà riconosciuto il tempo necessario ai trasferimenti.

Per i servizi di assistenza domiciliare spetta all'affidatario, a compenso degli oneri che andrà ad assumere con il presente capitolato, il corrispettivo orario calcolato sulla base dell'offerta presentata in sede di gara moltiplicato per il numero delle ore rese durante il mese.

Le fatture emesse mensilmente nei confronti del Comune dovranno indicare il numero di ore rese durante il mese. Le distinte relative al monte ore effettuato nel mese dovranno essere inviate a mezzo email all'Ufficio Servizi Sociali (servizisociali@comune.gaggiano.mi.it).

La Stazione Appaltante si impegna al pagamento dei corrispettivi dovuti all'Operatore economico affidatario, secondo le disposizioni di legge in materia di contabilità degli Enti Locali, entro 60 giorni

dalla presentazione di fattura, salvo insorgano fondate contestazioni sulla fattura stessa e previa verifica di regolarità contributiva (mediante acquisizione D.U.R.C. da parte della Stazione Appaltante).

Ogni fattura dovrà essere corredata da resoconto mensile delle ore di servizio effettuate.

Ai sensi del Decreto Ministeriale 3 Aprile 2013 n. 55, così come modificato dal D.L. 24.04.2014 n. 66, convertito in legge 23.06.2014 n. 89, dal 31/03/2015 il Comune di Gaggiano accetta e paga solo fatture trasmesse **in forma elettronica**.

Il Comune di Gaggiano ha definito il proprio ufficio predisposto al ricevimento delle fatture elettroniche, individuato da un codice univoco che obbligatoriamente deve essere inserito nella fattura elettronica per consentirne il corretto recapito:

- Codice Univoco Ufficio:
- Denominazione Ente: Comune di Gaggiano
- Partita I.V.A. e Codice fiscale Ente:
- Indirizzo PEC: comune.gaggiano@pec.regione.lombardia.it
- INDIRIZZO ENTE: Comune di Gaggiano, via Roma, 36 – 20083 Gaggiano (MI)

Al fine di consentire l'accettazione della fattura elettronica e di permettere la tempestiva liquidazione, dovranno essere riportati il codice CIG ed i riferimenti della determinazione di affidamento.

Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dalla Stazione Appaltante tutti i servizi, le prestazioni, le spese ecc. necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto, qualsiasi onere, espresso e non, dal presente capitolato inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi.

ART. 13 - OBBLIGHI PER LA TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario è obbligato ad ottemperare a quanto previsto dalla legge 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riguardo a quanto disposto all'articolo 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari".

Per l'effettuazione dei pagamenti, le parti assumono l'obbligo del pieno rispetto delle disposizioni della "Tracciabilità dei flussi finanziari" di cui all'art. 3 della Legge 3 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i. Il contratto sarà di diritto risolto ex art. 1456 cod. civ. qualora le transazioni relative allo stesso saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.; in particolare, l'impresa è tenuta a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al co.1 del citato art. 3 della L. 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; nelle ipotesi di subappalti o di sub-contratti, nei relativi contratti, a pena di nullità, dovrà essere inserita la clausola del pieno rispetto degli obblighi sulla "Tracciabilità flussi finanziari" di cui al richiamato art. 3.

La ditta, inoltre, si obbliga a riportare nelle fatture relative ai corrispettivi dovute, in forza di questo contratto, il codice CIG.

Per quanto non è contemplato nel seguente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

ART. 14 – CLAUSOLA SOCIALE

L'affidataria è obbligata comunque all'utilizzo di via prioritaria degli stessi operatori già impiegati nel servizio, nell'ottica della sua continuità e del mantenimento dei livelli occupazionali e delle condizioni contrattuali, a

condizione che il numero e la qualifica dei predetti soggetti siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa dell'affidataria e con le esigenze tecnico - organizzative previste per l'esecuzione del servizio.

Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale, il concorrente allega al progetto tecnico un progetto di assorbimento del personale atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

ART. 15 - RAPPORTI CON IL PERSONALE

L'importo risultante dall'esito della gara è comprensivo di ogni e qualsiasi spesa che l'Operatore economico affidatario deve sostenere per l'esecuzione del contratto e, in particolare, degli emolumenti che l'Operatore economico affidatario deve sostenere per gli operatori, secondo le norme contrattuali vigenti per le figure professionali richieste, nonché di tutte le spese relative all'assicurazione obbligatoria per l'assistenza, previdenza ed infortunistica come per ogni onere inerente.

L'Operatore economico affidatario si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative, dei regolamenti concernenti le assicurazioni sociali e di qualsiasi altra prescrizione normativa che potrà essere emanata in materia.

L'Operatore economico affidatario si impegna al rispetto integrale dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Le prestazioni da parte del personale che l'Operatore economico affidatario utilizza per l'esecuzione dei servizi di cui al presente Capitolato non costituiscono rapporto d'impiego con la Stazione Appaltante né possono rappresentare titolo per avanzare pretese di alcun genere nei confronti della Stazione Appaltante.

ART. 16 - PENALITÀ

La ditta aggiudicataria, nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge, regolamenti ed alle disposizioni presenti e future emanate dall'Amministrazione Comunale.

Le inadempienze agli obblighi imposti possono formare oggetto di sanzione pecuniaria, nella misura di € 200,00 per ogni giorno di penalità accertata.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale la Ditta aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. Ove gli elementi addetti a propria discolta non siano ritenuti fondati l'accertamento delle violazioni è confermato e si procederà all'applicazione della penalità, previa comunicazione scritta alla ditta inadempiente.

Il pagamento della penale deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione scritta, mediante ritenuta diretta sui crediti della ditta (all'atto della liquidazione delle fatture mensili).

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sia resa inadempiente.

Non saranno considerate ammissibili più di tre inadempienze, con applicazione delle penalità previste dal presente articolo, durante la vigenza del contratto. In caso di reiterate inadempienze, oltre la terza, si potrà procedere con la risoluzione del Contratto a danni e spese dell'aggiudicataria.

A titolo esemplificativo, non esaustivo, vengono di seguito riportati alcuni comportamenti soggetti a sanzione pecuniaria:

- mancata effettuazione del servizio, salvo i casi accertati di forza maggiore non dipendenti dall'appaltatore o tempestivamente comunicati;
- mancata attivazione di nuovi servizi nei tempi definiti dal servizio sociale professionale (per ciascuna violazione);
- inosservanza degli orari di servizio salvo casi accertati di forza maggiore;
- comportamento scorretto o sconveniente del personale nei confronti dell'utenza accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio;
- mancata sostituzione del personale ritenuto inadeguato o assente, nei termini indicati nel presente capitolato;
- utilizzo di personale privo di titolo specifico;
- inottemperanza degli obblighi relativi al trattamento dei lavoratori.

ART. 17 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

L'aggiudicatario risponderà direttamente di tutti gli eventuali danni accertati, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati alle persone e/o cose, che risultassero prodotti dal personale da essa dipendente nello svolgimento delle loro mansioni.

È, pertanto, esclusa qualsiasi responsabilità anche in solido del Comune di Gaggiano per danni involontariamente cagionati a terzi per infortuni e per qualsiasi risarcimento richiesto da terzi che dovessero derivare dalla esecuzione del presente contratto.

A tal fine, l'aggiudicatario dovrà stipulare idonea polizza assicurativa con una validità non inferiore alla durata complessiva del contratto che dovrà prevedere una copertura per la Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) e adeguata copertura dei rischi per Responsabilità Civile verso Terzi degli operatori e degli utenti (RCT) con i seguenti massimali:

RCT massimale non inferiore ad € 5.000.000,00;

RCO massimale non inferiore ad € 5.000.000,00.

Le predette coperture assicurative devono essere previste anche per gli eventuali volontari o tirocinanti;

L'affidatario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento del servizio.

È, altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti.

L'affidatario del servizio è unico responsabile del pieno rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza ed il Comune è esonerato da ogni incombenza ed onere ed è espressamente escluso da ogni responsabilità.

Nell'esecuzione del servizio si dovranno mettere in pratica tutti gli accorgimenti prescritti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e della normale prudenza, atti a prevenire incidenti. In ogni caso,

L'Appaltatore si riterrà assolutamente responsabile, sollevando da ogni spesa e responsabilità l'Amministrazione appaltante, per eventuali infortuni, incidenti o danni a terzi e/o cose.

Dovrà, inoltre, depositare presso gli uffici comunali per tutta la durata del contratto un esemplare delle polizze annuali e l'attestazione comprovante il pagamento del premio.

Di ogni violazione risponderà solo ed esclusivamente l'aggiudicatario del servizio in qualsiasi luogo e davanti a qualsiasi autorità. Resteranno, pertanto, in capo all'aggiudicatario ogni eventuale sanzione pecuniaria senza alcun diritto di rivalsa a qualsiasi titolo nei confronti del Comune.

L'Amministrazione Comunale è espressamente sollevata ed indenne da richieste di risarcimenti di danni.

ART. 19 VERIFICHE DI CONFORMITÀ

L'Amministrazione comunale di Gaggiano si riserva tramite gli uffici competenti del Settore Sociale, di effettuare verifiche a cadenza periodica o secondo specifiche esigenze del momento.

Le verifiche ed i controlli sono orientati ai seguenti principi:

- verifiche dei risultati conseguiti dal servizio oggetto dell'appalto e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi stabiliti;
- verifiche operative, con il coinvolgimento diretto dell'aggiudicataria, finalizzate a valutare l'azione degli operatori da essa impiegati, in termini di efficienze ed efficacia;
- verifiche disposte in qualsiasi momento dal Responsabile del Servizio Sociale allo scopo di controllare la corretta esecuzione e l'esatto adempimento degli obblighi posti in capo all'aggiudicataria.

All'aggiudicataria è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica e confronto su tesi, problemi o questioni pertinenti.

ART. 20 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

L'Operatore economico affidatario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto e degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. L'Operatore economico affidatario assume ai fini del presente capitolato, in via diretta ed esclusiva, nei confronti della stazione appaltante la funzione, il ruolo e la responsabilità di datore di lavoro/gestore del servizio nel suo complesso. L'Operatore economico affidatario si impegna ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni; si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotare il personale di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

L'Operatore economico affidatario, prima dell'inizio del servizio, dovrà comunicare al RUP/DEC il nominativo del proprio responsabile della sicurezza.

ART. 21 - DIVIETO DEL SUBAPPALTO E DELLA CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto, e sotto pena dell'immediata risoluzione del contratto (art. 1456 C.C.), nonché del risarcimento degli eventuali danni, subappaltare, in tutto o in parte, i servizi oggetto del presente appalto. È, altresì, vietata la cessazione parziale o totale del contratto.

ART. 23 - STIPULAZIONE CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato mediante scambio di lettera commerciale utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, così come previsto dall'articolo 18 comma 1 secondo periodo del D. Lgs. 36/2023.

Il vincolo giuridico contrattuale tra le parti sorgerà nel momento in cui la Stazione appaltante comunicherà al soggetto aggiudicatario l'esito positivo delle verifiche effettuate in capo allo stesso, salvo i casi di esecuzione anticipata di cui all'art. 17, comma 8 e 9 del D. Lgs. 36/2023.

In caso di esito negativo delle verifiche d'ufficio svolte, la Stazione Appaltante dichiarerà decaduto il concorrente dall'aggiudicazione, dandone comunicazione al medesimo.

ART. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inosservanza delle norme previste dal presente capitolato, l'Ufficio Comunale competente, dopo aver diffidato la Ditta affidataria ad adempiere agli obblighi contrattuali in un termine perentorio, potrà far eseguire ad altri il mancato o incompleto servizio, recuperando le spese sostenute, anche per eventuale maggior prezzo pagato rispetto alle condizioni di aggiudicazione.

In caso di recidiva negli adempimenti agli obblighi assunti dalla Ditta affidataria, il Comune avrà la facoltà, dopo due contestazioni scritte, di risolvere il contratto in corso, salvo il risarcimento del danno da parte dell'impresa aggiudicataria inadempiente.

In particolare, il Comune di Gaggiano potrà decidere la risoluzione del contratto trattenendo la cauzione quale penale, salvo il risarcimento del danno causato da parte dell'impresa inadempiente, nei seguenti casi:

- a) gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dopo due diffide formali da parte del Comune di Gaggiano;
- b) sospensione, abbandono, mancata effettuazione del servizio o effettuazione dello stesso con ripetute e gravi irregolarità non dipendenti da causa di forza maggiore;
- c) perdita del requisito morale, ovvero del requisito tecnico o della capacità finanziaria.

In caso di grave inadempimento contrattuale, è facoltà del Comune di sospendere i pagamenti delle fatture, in applicazione e per gli effetti di cui all'art. 1460 del C.C.

Qualora la Ditta affidataria receda dal contratto prima della scadenza convenuta, senza giusta causa o giustificato motivo, il Comune potrà rivalersi su tutto il deposito cauzionale a titolo di penale. Inoltre, verrà addebitata alla Ditta la maggiore spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altra ditta concorrente a titolo di risarcimento del danno, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.

ART. 25 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e ss. del Codice Civile, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, oltre ai casi espressamente disciplinati dall'art. 122 del D. Lgs.

36/2023, nonché di quanto previsto all'articolo 10 dell'Allegato II.14 del Codice, nelle seguenti ipotesi:

- gravi inadempienze normative;
- inosservanza del capitolato;
- a seguito diffida ad adempiere, in caso di accertata e reiterata inadempienza, qualora l'affidatario non provveda entro il termine perentorio assegnato, fatta salva l'applicazione delle eventuali penali;
- inadempienze di entità o frequenza, tali da compromettere la qualità del servizio;
- accertata inadeguatezza degli operatori impiegati nel servizio;
- irregolarità nei rapporti di lavoro;
- cessione o subappalto totale o parziale del servizio;
- inosservanza dell'art. 3 della L. 13 Agosto 2010 n. 136, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto potrà essere risolto di diritto dalla Stazione Appaltante con effetto immediato.

In tali ipotesi il RUP, accertate gravi inadempienze alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Affidatario, tali da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, redige una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Affidatario.

Formula altresì la contestazione degli addebiti all'Affidatario, assegnando un termine non inferiore a 15 gg. per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le predette contro deduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Affidatario abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto.

In tal caso, all'Operatore economico affidatario non spetta alcun indennizzo e la stazione appaltante ha facoltà di incamerare la cauzione, salvo il maggior risarcimento del danno.

Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, l'Operatore economico affidatario ha l'obbligo, comunque, di continuare i servizi se ciò venga richiesto dalla stazione appaltante, per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio; gli oneri derivanti da ciò vanno compresi nei danni derivanti dalla risoluzione del contratto per colpa.

In ogni caso, è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti da inadempienze. All'Operatore economico affidatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale dei servizi effettuati fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, la stazione appaltante potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Operatore economico affidatario, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di sorta.

ART. 26 - MODALITÀ DI CALCOLO DEL DANNO SUBITO DAL COMUNE IN CASO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Nei limiti e con le modalità indicate nel precedente articolo, l'Operatore economico affidatario corrisponderà alla stazione appaltante, come minimo, i seguenti risarcimenti, salvo valutazioni in incremento da parte della Stazione Appaltante:

- una somma pari alla differenza di prezzo fra quello offerto dall'affidatario e quello che la Stazione Appaltante riuscirà ad ottenere per la gestione del servizio, nel periodo corrente fra la data della risoluzione e quella della scadenza naturale del contratto.

ART. 27 - RECESSO

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 123 del D. Lgs. 36/2023 con preavviso di almeno trenta (30) giorni, da comunicare all'Operatore Economico affidatario con PEC.

ART. 28 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nei casi e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 36/2023, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dell'esecuzione del servizio.

ART. 29 – CONTROVERSIE

In caso di controversia tra la ditta aggiudicataria ed il Comune circa l'interpretazione e l'esecuzione del servizio e del presente capitolato speciale d'appalto, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia.

Ove non si addivenga all'accordo amichevole, ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario.

A tale scopo viene stabilita la competenza esclusiva del foro di Pavia.

ART. 30 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato speciale si fa esplicito rinvio alle Leggi ed ai Regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

ART. 31 - TITOLARITÀ DEI SERVIZI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al procedimento in oggetto è effettuato dal Comune di Gaggiano in qualità di titolare del trattamento a mezzo del Responsabile del Settore Sociale, Stefano Bononi, indirizzo mail stefanobononi@comune.gaggiano.mi.it, via Roma, 36 – 20083 Gaggiano (MI); PEC comune.gaggiano@pec.regione.lombardia.it.

I dati personali forniti saranno conservati presso gli uffici del Settore Sociale del Comune di Gaggiano per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e

del D.lgs.30 giugno 2003 n. 196 (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento) i dati che i soggetti sono chiamati a fornire sono obbligatori ai fini dell'ammissione alla procedura di manifestazione di interesse, pena l'esclusione dalla procedura. La presentazione della domanda di partecipazione, ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento UE, costituisce consenso al trattamento da parte dell'Amministrazione dei dati personali inclusi quelli sensibili e giudiziari ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE n. 2016/679. I dati forniti dai soggetti partecipanti sono raccolti in modalità manuale e informatizzata per le finalità di gestione della procedura in questione e comunicati al personale del Comune di Gaggiano coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo e per la durata dello stesso. Il soggetto partecipante gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto n. 196/2003 e di quelli riconosciuti dal GDPR.

Informativa

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, in riferimento al procedimento instaurato dalla presente gara, si informa che:

- a) le finalità e modalità di trattamento dei dati sono esclusivamente volte all'instaurazione del procedimento di aggiudicazione della gara;
- b) la conseguenza di eventuale rifiuto dei dati richiesti, comporta l'esclusione dalla gara stessa,
- c) i soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati inerenti le offerte presentate sono:
 - il personale delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento;
 - i concorrenti che partecipano alla gara;
 - ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e succ. modif. ed integrazioni.

Gaggiano, 31.12.2024

IL RESPONSABILE SETTORE SOCIALE

Stefano Bononi